

# Regolamento Com.le. - Polizia Rurale

1)

## CAPO I°

### DISPOSIZIONI GENERALI

-----

#### Art. I

##### Definizione del servizio

Col servizio di Polizia Rurale il Comune si prefigge di dettare norme, generalmente applicabili, ma particolarmente dirette ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, o da altri Enti autorizzati, nello interesse dell'agricoltura.

#### Art. 2

##### Organi della polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni, nonché dagli agenti giurati delle Società regolarmente costituite, dei Consorzi, ecc.

#### Art. 3

##### Operazioni di polizia giudiziaria

Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 18.6.1955, n. 517.

Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria.

All'infuori dei casi di flagrante reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati od abitazioni senza essere muniti del mandato scritto, rilasciato dalla Autorità Giudiziaria, a norma di legge.

Art. 4Sequestro di oggetti

Gli strumenti che hanno servito a consumare una contravvenzione al presente regolamento, possono essere sequestrati dagli agenti comunali e consegnati all'ufficio per la custodia. Essi verranno tenuti a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie contravvenzionali con osservanza delle norme vigenti per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria od anche venduti, se soggetti a deperimento, o che non possono custodirsi che con difficoltà o con danno.

Art. 5Osservanza di ordini verbali

Oltre le disposizioni di questo regolamento si devono osservare gli ordini, anche verbali, che circa le materie costituenti l'oggetto del regolamento stesso, saranno date in circostanze straordinarie dalla Autorità comunale, o dai funzionari ed agenti di polizia municipale.

Art. 6Risarcimento danni

Oltre alle pene stabilite dal presente regolamento è fatto obbligo al risarcimento delle spese e, quando occorra, alla riduzione delle cose allo stato primitivo.

Ove l'infrazione riscontrata abbia cagionato un danno alle cose, il contravventore dovrà provvedere alla riparazione di queste.

I partecipanti ad una stessa contravvenzione sono solidalmente obbligati al pagamento dell'ammenda, delle spese ed alla riparazione del danno.

Art. 7Accertamento delle contravvenzioni

Le contravvenzioni si perseguono d'ufficio e senza bisogno della sorpresa in flagrante.

CAPO II°DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI

- - - - -

Art. 8Passaggio abusivo sui fondi altrui

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti, quando questi siano muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art.637 del C.P.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minor danno possibile.

Il passaggio sui fondi di cui sopra, per l'esercizio della caccia è regolato da leggi speciali.

Art. 9Diritto di passaggio nei fondi altrui

Il diritto di passaggio nei fondi altrui col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio del diritto stesso.

Art.10Alberi e piantagioni

La distanza delle piante di alto fusto dai confini dovrà essere di almeno m. 5,90 (dieci braccia lucchesi - come previsto nel libro II° - capitolo 127 - degli Statuti Municipali Lucchesi del 1809), con l'intesa che questa regola non si applicherà per le piante dei parchi e giardini e per le piante ornamentali in genere, per le quali si osserveranno le disposizioni di cui al paragrafo I° dell'art.892 del Codice Civile.-

Per i filari di piante al limite, la distanza fra pianta e pianta non deve scendere a meno di m. 4, onde ridurre la concorrenza radicale delle piante ed aumentare la penetrazione laterale

della luce. La distanza di cui sopra dovrà essere osservata anche fra filare e filare.

Per il piantamento degli alberi non di alto fusto, delle viti, e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non latitanti a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono al fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile.

#### Art. 11

##### Accensione fuochi

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di cento metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'osservanza di un numero sufficiente di persone fino a che, il fuoco stesso, non sia spento.

#### Art. 12

##### Spigolatura di prodotti agricoli

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare, raspollare e fare raccolta di altri prodotti, sui fondi di altrui anche se spogliati del raccolto.

#### Art. 13

##### Frutti caduti dalle piante

I frutti e i rami caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con le strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza <sup>il</sup> suo esplicito permesso.

Art. 14Esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso alle Autorità Comunali e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il periodo presumibile di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato".

Art. 15Denuncia malattie delle piante

Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18.6.1931, n. 987 e successive modificazioni e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con R.D. 2.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ed ai conduttori dell'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante od all'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame e comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli organi tecnici predetti.

Art. 16Trasporto piante esposte alla infestazione

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni, ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte alla infestazione, senza un certificato di immunità, rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

CAPO III°DEI PASCOLI

- - - -

Art. 17Pascolo su fondi altrui

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo, è vietato in qualunque epoca dell'anno.

Art. 18Divieto di pascolo lungo i cigli stradali

E' vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.

E' altresì vietato pascolare lungo i cigli dei corsi d'acqua.

Art. 19Sequestro di bestiame incustodito

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, viene sequestrato e tenuto in custodia sino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente e dai privati.

Art. 20Condotta dei greggi

Il bestiame transitante deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi o molestia ai passanti. Di notte il bestiame deve essere preceduto da

persona munita di fanale che proietta anteriormente luce bianca, e seguito da altra persona munita di fanale che proietta posteriormente luce rossa.

Art. 21

Limite all'orario del pascolo

Il pascolo è consentito solo nelle ore diurne e cioè dal sorgere al tramonto del sole.

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

CAPO IV°

A C Q U E

- - -

Art. 22

Corsi di acque pubbliche

E' vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nei corsi delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei canali e degli scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori. La concessione e manutenzione di maceratoi è sottoposta alle disposizioni sanitarie in materia ed al rilascio di licenza da parte del Sindaco che vi provvede previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 23

Opere lungo i corsi d'acqua

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino negli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti

ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di albero, e qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e degli scoli, e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Art. 24

Inquinamento delle acque

E' vietato inquinare l'acqua, sia delle sorgenti che dei corsi, tanto pubblici che privati, col getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

Senza speciale licenza è vietato convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori, o gli scarichi provenienti da stabilimenti industriali, tanto liquidi che solidi.

E' altresì vietato scaricare nei corsi d'acqua immondizie e rifiuti di ogni genere.

CAPO V°

DELLE STRADE

Art. 25

Sgombro e pulizia delle strade

Chiunque trasportando o facendo trasportare per proprio conto materie che lasciano facilmente tracce e detriti, come letame, prodotti di latrine, terra, rottami di fabbrica, neve, ghiaia, sabbia, ecc., ingombrino o imbrattino strade o luoghi pubblici, dovrà prontamente provvedere a proprie spese, allo sgombro e alla pulizia.

Art. 26

Manutenzione delle strade vicinali

Le strade vicinali devono essere mantenute a cura degli utenti, in buono stato e con la dovuta pendenza verso i lati, ed i fronti

sti sono obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fossa per il sollecito deflusso delle acque di pioggia, provvedendo a mantenere il fosso stesso o cunetta costantemente ripulito.

E' vietato restringere in qualsiasi modo la larghezza delle strade vicinali. E' pure vietato danneggiare queste con macchine ed attrezzi agricoli od in qualsiasi altro modo.

#### Art. 27

##### Manutenzione dei condotti d'acqua

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti d'acqua è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possano derivare danni al fondo stradale e pregiudizio alla circolazione.

Il diritto deve risultare da uno speciale atto di concessione o da altro documento valido a provarlo.

#### Art. 28

##### Aratura di fondi confinanti con strade pubbliche

I fondi confinanti con strada pubblica non possono essere arati sul lembo della strada, ma devesi formare invece lungo di essa la regolare capezzagna per rivolgere l'aratro e le bestie o macchine senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

#### NORME TRANSITORIE

#### Art. 29

##### Piantagioni esistenti

Le piantagioni di alto fusto, esistenti alla data del 6 maggio 1965, situate a metri tre dal confine, dovranno essere abbattute sino alla distanza di m. 5,90 - entro un periodo massimo di anni 10, in rapporto al grado di maturazione delle piante ed a giudizio degli Organi Provinciali competenti (Ispettorato della Agricoltura - Ispettorato Forestale - Camera di Commercio, Industria e Agricoltura). Ciò si intende per le piante che si trova-

no in zona di campagna e, quindi, con esclusione delle piante ornamentali di parchi e giardini per le quali continueranno ad osservarsi le prescrizioni di cui al paragrafo I°) del richiamato art.892 del C.C.

CAPO VI°

PENALITA'

Art. 30

Procedura contravvenzionale

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento saranno accertate e punite ai sensi degli articoli 106, 107, 108, 109 e 110 della Legge Comunale e Provinciale Testo Unico 3 marzo 1934, n.383, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Art. 31

Conciliazione in via breve

Le guardie comunali hanno facoltà di accettare dal contravventore la somma corrispondente alla multa stabilita per la conciliazione delle singole infrazioni, rilasciando al contravventore ricevuta da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco.

Di ogni contravvenzione gli Agenti faranno separato rapporto scritto indicando le generalità del contravventore; le eventuali parti lese e le persone civilmente responsabili, quando sia il caso.

Art. 32

Procedimento giudiziario

Se i contravventori e le persone civilmente responsabili non si presenteranno al Sindaco, od all'ufficio delegato, in tempo debito per la conciliazione, potrà senz'altro essere iniziato il procedimento giudiziario.

Art. 33Costituzione di parte civile e provvedimenti del Sindaco

Nei procedimenti contravvenzionali, il Sindaco, quale rappresentante del Comune, potrà costituirsi parte civile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 153 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 1915, potrà prendere provvedimenti contingibili e urgenti del caso.

Art. 34Riferimento al Codice Penale

Qualora i contravventori siano soggetti all'altrui potestà, di rezione o vigilanza, si applicherà l'art. 196 del C.P.

Nei riguardi invece delle persone giuridiche si avrà riferimento all'art. 197 del C.P.

Art. 35Premi di diligenza

In ottemperanza a quanto disposto dall'ultimo capoverso dello art. 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, si stabilisce che i premi di diligenza agli Agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento delle contravvenzioni, vengano conferiti, trimestralmente, con apposita deliberazione della Giunta Municipale, secondo la seguente ripartizione del prodotto delle ammende riscosse dal Comune :

- 2/3 al Comune;
- 1/3 al personale dell'Ufficio Polizia Municipale a titolo di premio di diligenza.

L'importo del terzo assegnato al personale sarà così suddiviso:

- 70% agli Agenti accertatori delle contravvenzioni;
- 15% al Direttore dell'Ufficio incaricato della trattazione e conciliazione delle contravvenzioni;
- 10% al Capo Guardia che sovrintende alla redazione e cura dei verbali;
- 5% altro personale dell'Ufficio;

## I N D I C E   S O M M A R I O

### CAPO I°

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione del servizio	pag. 1
" 2 - Organi della polizia rurale	" 1
" 3 - Operazioni di polizia giudiziaria	" 1
" 4 - Sequestro di oggetti	" 2
" 5 - Osservanza di ordini verbali	" 2
" 6 - Risarcimento danni	" 2
" 7 - Accertamento delle contravvenzioni	" 2

### CAPO II°

#### DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI

" 8 - Passaggio abusivo sui fondi altrui	" 3
" 9 - Diritto di passaggio nei fondi altrui	" 3
" 10 - Alberi e piantagioni	" 3
" 11 - Accensione fuochi	" 4
" 12 - Spigolatura di prodotti agricoli	" 4
" 13 - Frutti caduti dalle piante	" 4
" 14 - Esche avvelenate	" 5
" 15 - Denuncia malattie delle piante	" 5
" 16 - Trasporto piante esposte alla infestazione	" 5

### CAPO III°

#### DEI PASCOLI

" 17 - Pascolo su fondi altrui	" 6
" 18 - Divieto di pascolo lungo i cigli stradali	" 6
" 19 - Sequestro di bestiame incustodito	" 6
" 20 - Condotta dei greggi	" 6
" 21 - Limite all'orario del pascolo	" 7

### CAPO IV°

#### A C Q U E

" 22 - Corsi di acque pubbliche	" 7
" 23 - Opere lungo i corsi d'acqua	" 7
" 24 - Inquinamento delle acque	" 8

CAPO V°  
DELLE STRADE

Art. 25 - Sgombro e pulizia delle strade	Pag. 8
" 26 - Manutenzione delle strade vicinali.	" 8
" 27 - Manutenzione dei condotti d'acqua	" 9
" 28 - Aratura di fondi confinanti con strade pubbliche	" 9

NORME TRANSITORIE

" 29 - Piantagioni esistenti	" 9
------------------------------	-----

CAPO VI°

PENALITA'

" 30 - Procedura contravvenzionale	" 10
" 31 - Conciliazione in via breve	" 10
" 32 - Procedimento giudiziario	" 10
" 33 - Costituzione di parte civile e provvedimenti del Sindaco	" 11
" 34 - Riferimento al Codice Penale	" 11
" 35 - Premi di diligenza	" 11

= = = = =

